



# **IL MODELLO 770/2017**

## LA DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA

### **LEGGE 208/14 art. 1 comma 952:**

Con la modifica del Dpr 322/98, la sistematica dichiarativa si compone di CU e mod. 770:

- il modello 770 non ha più la funzione di “comunicazione dati certificazioni”, ma rimane per i riepiloghi dei versamenti e delle compensazioni
- parallelamente, nella Certificazione unica sono entrati i dati fiscali (ulteriori), previdenziali, assicurativi nonché quelli relativi all'assistenza fiscale

## NUOVO MODELLO 770

NON C'E' PIU' LA DISTINZIONE FRA MODELLO SEMPLIFICATO E MODELLO ORDINARIO

È data facoltà ai sostituti d'imposta di suddividere il Mod. 770 inviando, oltre al frontespizio,

- i prospetti SS, ST, SV, SX ed SY relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati
- separatamente dai relativi prospetti SS, ST, SV, SX, ed SY relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
- e in un altro flusso tutti i quadri relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi e redditi di capitale con i connessi quadri SS, ST, SV, SX e SY

sempreché abbiano trasmesso entro il 7 marzo 2017 sia Comunicazioni Certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati, sia Comunicazioni Certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

# COMPOSIZIONE DEL MODELLO: parti di interesse

## Frontespizio

## Quadri staccati

- **Quadro SS** relativo ai dati riassuntivi concernenti quelli riportati nei diversi quadri del modello di dichiarazione;
- **Quadro DI** relativo all'eventuale credito derivante dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni oggetto di integrazione a favore;
- **Quadro ST** concernente le ritenute operate, le trattenute per assistenza fiscale, le imposte sostitutive effettuate. Nonché dei versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive sopra indicate.;
- **Quadro SV** relativo alle trattenute di addizionali comunali all'IRPEF e alle trattenute per assistenza fiscale, nonché i relativi versamenti;
- **Quadro SX** relativo al riepilogo dei crediti e delle compensazioni effettuate ai sensi del D.P.R. n. 455 del 1997 e ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. n. 241 del 1997.
- **Quadro SY** relativo a somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e ritenute da articolo 25 del decreto legge n. 78 del 2010. Il presente prospetto deve essere altresì utilizzato per l'indicazione delle somme corrisposte ai percipienti esteri privi di codice fiscale.

# PRESENTAZIONE

## Termini di presentazione

- La dichiarazione Mod. 770/2017 deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite un intermediario, entro il 31 luglio 2017

## Importi

- Gli importi presenti nella parte riservata all'indicazione dei dati fiscali vanno esposti in euro arrotondamento alla seconda cifra decimale.

Ad esempio: 55,505 diventa 55,51; 65,626 diventa 65,63;  
65,493 diventa 65,49.

# FRONTESPIZIO

## Tipologia sostituto

Il sostituto d'imposta deve utilizzare questa casella per identificarsi. In particolare, il sostituto dovrà compilare la casella utilizzando:

- il **codice 1** se è un sostituto che ha operato solo ritenute da lavoro dipendente e/o ritenute da lavoro autonomo (soggetto che fino allo scorso anno era tenuto alla compilazione del modello 770 Semplificato);
- il **codice 2** se è un sostituto che ha operato sia ritenute da lavoro dipendente e/o ritenute da lavoro autonomo che ritenute da redditi di capitale (soggetto che fino allo scorso anno era tenuto alla compilazione sia del modello 770 Semplificato che del modello 770 Ordinario);
- il **codice 3** se è un sostituto che ha operato solo ritenute da redditi di capitale (soggetto che fino allo scorso anno era tenuto alla compilazione del modello 770 Ordinario).

## QUADRO ST

Si compone di quattro sezioni:

- nella prima sezione devono essere indicati i dati relativi alle ritenute all'IRPEF operate e alle imposte sostitutive prelevate,
- nella seconda sezione devono essere indicati i dati relativi alle trattenute effettuate a titolo di addizionali regionali all'IRPEF,
- nella terza sezione devono essere indicati i dati relativi alle ritenute operate e imposte sostitutive applicate su redditi di capitale e altri redditi
- nella quarta fattispecie particolari quali le imposte sostitutive sui redditi di natura finanziaria

## QUADRO ST

Il prospetto ST deve essere compilato avendo cura di rispettare, ove possibile una stretta corrispondenza con gli importi indicati nei singoli righi del modello di pagamento F24.

Pertanto, si deve utilizzare un distinto rigo del predetto prospetto, per ciascun rigo compilato nella delega di pagamento F24.

■ **ATTENZIONE** Il presente quadro non deve essere compilato dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo qualora non utilizzano i modelli di pagamento F24 e F24EP per i versamenti delle ritenute.



## QUADRO ST e mod. F24

■ In relazione ai versamenti eseguiti mediante l'utilizzo del modello di pagamento F24, l'anno di riferimento da inserire nel suddetto modello di pagamento corrisponde al periodo d'imposta dei redditi cui si riferisce il tributo.

Ad es. nel caso di versamento di ritenute Irpef su redditi di lavoro dipendente corrisposti dal datore di lavoro entro il 12 gennaio 2017 e riferiti al periodo d'imposta 2016 indicare come anno di riferimento il 2016; nel caso di versamento di trattenute di addizionale regionale all'Irpef determinate su redditi di lavoro dipendente corrisposti nel periodo d'imposta 2015 indicare come anno di riferimento il 2015.

Nel quadro ST deve invece essere indicato il mese e l'anno in cui è stato effettuato il pagamento delle somme che ha generato il debito per ritenuta verso l'Erario/Regione/Comune

## QUADRO ST e mod. F24

- Nel caso di errata indicazione nel modello di pagamento F24 del codice tributo (es. ritenute su indennità per la cessazione di rapporti di co. co. co. versati con il codice 1040 anziché con il codice tributo 1012) la regolarizzazione può essere effettuata esclusivamente con comunicazione presso un qualsiasi ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate.
- La compilazione del quadro ST deve poi essere effettuata riportando, con le ordinarie modalità, il codice tributo corretto.
- Il versamento eseguito avvalendosi del ravvedimento, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, di più adempimenti omessi risultanti dal Quadro ST e individuati dal medesimo codice tributo deve essere riportato sul medesimo F24, avendo cura di compilare un distinto rigo della delega di pagamento per ciascun rigo del quadro ST.
- Analogamente la sanzione ridotta (codice tributo 8906) deve essere indicata nella delega separatamente per ciascun adempimento.

## QUADRO ST

I dati da indicare nella prima sezione del Quadro ST devono riferirsi:

- alle ritenute operate e versate sugli emolumenti erogati nel 2016. Vanno indicate, altresì, le ritenute operate, ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973, sulle somme e valori corrisposti entro il 12 gennaio 2017, se riferiti al 2016, nonché le ritenute operate a seguito di conguaglio di fine anno effettuato nei primi due mesi del 2017;
- alle ritenute effettuate a titolo di saldo e acconti IRPEF, di acconto su taluni redditi soggetti a tassazione separata a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2016 nonché ai relativi versamenti;
- alle imposte sostitutive effettuate a titolo di saldo e acconti sulla cedolare secca locazioni nonché al contributo di solidarietà a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2016 nonché ai relativi versamenti;
- alle imposte sostitutive operate e versate entro il 16 dicembre 2016 relativamente all'acconto sulle rivalutazioni TFR, entro il 16 febbraio 2017 per il saldo.

## QUADRO ST

Devono essere altresì indicati:

- i dati dei versamenti tardivi inerenti al periodo d'imposta 2016 effettuati entro la presentazione della dichiarazione;
- le ritenute operate a partire dal mese di marzo 2016 e i relativi versamenti effettuati a seguito dell'incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo derivante dal conguaglio di fine anno 2015 (art. 23, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600);
- le ritenute operate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi di cui all'art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché le ritenute operate ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 78/2010, indicate nel prospetto SY;
- il versamento relativo al credito bonus Irpef recuperato dal sostituto d'imposta in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio.
- i dati del ravvedimento relativo alle ritenute e alle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria , effettuato ai sensi dell'art. 34, comma 4, della L. 23 dicembre 2000, n. 388 (questi dati vanno inseriti anche nella terza e quarta sezione)

## QUADRO ST

■ Nel **punto 1** deve essere riportato, per ogni importo trattenuto, il periodo di riferimento. Qualora non diversamente specificato, tale periodo è costituito dal mese e dall'anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo.

La stessa modalità di compilazione deve essere utilizzata anche nel caso di versamento per ravvedimento operoso.

■ Nel **punto 2** deve essere riportato l'importo:

- delle ritenute operate e delle addizionali regionali trattenute;
- delle somme e degli interessi (per incapienza della retribuzione, per rettifica o per rateizzazione) trattenuti a carico del soggetto che ha fruito dell'assistenza fiscale;
- dell'imposta sostitutiva operata sulle rivalutazioni TFR, nonché sulla cedolare secca locazioni;
- del contributo di solidarietà operato;
- delle ritenute operate sulle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e ritenute operate ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 78/2010;
- del credito Bonus Irpef che il sostituto ha provveduto a recuperare.

## QUADRO ST

Nel **punto 2 della Sez.II** deve essere riportato l'importo riferito :

- alle trattenute e ai relativi versamenti delle addizionali regionale all'IRPEF effettuati in forma rateizzata nell'anno 2016 con riferimento all'anno 2015.
  - Vanno indicate, altresì, le trattenute relative alle addizionali regionale all'Irpef effettuate a seguito di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel corso del 2016, nonché le trattenute relative all'addizionale regionale all'IRPEF effettuate sui compensi erogati ai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in regime agevolato nonché sui compensi erogati ai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica;
  - alle trattenute e ai relativi versamenti delle addizionali regionali all'IRPEF, a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2016.
- Devono essere altresì indicati i dati dei versamenti tardivi inerenti al periodo d'imposta 2016 effettuati entro la presentazione della dichiarazione.
- Non devono essere indicati le trattenute e i relativi versamenti delle addizionali regionale all'IRPEF effettuati in forma rateizzata nell'anno 2017 con riferimento all'anno 2016.

## QUADRO ST : passaggio di dipendenti

- Nelle ipotesi di passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d'imposta, il sostituto d'imposta cessionario dovrà riportare per ciascun periodo di riferimento i dati degli importi da esso prelevati per effetto del passaggio di dipendenti con le ordinarie modalità avendo cura però di riportare al punto 10 il codice "N".
- Il sostituto cessionario dovrà procedere per gli altri dipendenti che non sono stati interessati all'operazione straordinaria, alla compilazione di un distinto rigo senza l'indicazione del codice N nel punto 10.

## **QUADRO ST : casistiche particolari punto 1**

- nel caso di somme corrisposte, entro il 12 gennaio 2017 e riferite all'anno 2016, sulle quali sono state operate ritenute ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973, deve essere indicato nel punto 1 il mese di dicembre 2016 e nel punto 10 il codice "B";
- nell'ipotesi di sostituto che abbia effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2016 nei mesi di gennaio o febbraio 2017, deve essere indicato nel punto 1 il periodo convenzionale 12/2016 e nel punto 10 rispettivamente il codice "D" per il conguaglio effettuato nel mese di gennaio e il codice "E" per il conguaglio effettuato nel mese di febbraio;
- per il versamento del saldo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR relativa al 2016 effettuato entro il 16 febbraio 2017 (codice tributo 1713) al punto 1 è necessario indicare sempre il periodo 12/2016 (cfr, circ. n. 34/2002);



## QUADRO ST

Qualora nel corso delle operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro dipendente in corso d'anno, il sostituto abbia restituito ritenute operate in eccesso utilizzando il monte ritenute disponibile nel mese sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel 2016, nel punto 2 deve essere indicata la differenza, pari all'importo da versare.

Se, invece, l'importo delle ritenute da restituire è maggiore o uguale al monte ritenute relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, non va fornito alcun dato sul monte ritenute tenuto conto del fatto che, in questo caso, non si effettua il versamento (tali passaggi delle istruzioni appaiono in parziale contraddizione con le regole sulle compensazioni in vigore dal 2015).

## QUADRO ST

Qualora invece il sostituto abbia restituito le ritenute operate in eccesso utilizzando in F24 il versamento del monte ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel 2016, nel punto 2 deve essere indicato l'ammontare del monte ritenute operato.

L'importo restituito utilizzando le somme indicate, deve essere esposto unitamente agli altri versamenti in eccesso e restituzioni effettuate, al rigo SX4, colonna 3 del quadro SX mentre l'importo del credito utilizzato nel modello di pagamento F24 deve essere riportato nel punto SX1 colonna 2 del quadro SX (qui le istruzioni sono allineate alle novità 2015).

## QUADRO ST

Qualora, entro i termini di consegna delle certificazioni di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, il sostituto d'imposta abbia restituito al sostituto ritenute e trattenute a titolo di addizionali regionale all'IRPEF operate nell'anno 2016 e non dovute in tutto o in parte, nel punto 2 deve essere indicato l'importo effettivamente dovuto (importo originariamente prelevato al netto delle restituzioni), risultante dalle predette certificazioni, e, nel punto 7, deve essere riportato l'importo effettivamente versato.

In tal modo, il sostituto d'imposta evidenzia direttamente un credito a lui spettante.

**ATTENZIONE** le compensazioni effettuate nel modello di pagamento F24 utilizzando i codici tributo istituiti dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 13 del 10 febbraio 2015 e n. 103 del 9 dicembre 2015 non devono essere riportate nel presente quadro

## QUADRO ST

- Nel **punto 6** vanno indicati i crediti d'imposta utilizzati in diminuzione delle ritenute, esposti nella colonna "Ritenute" del quadro RU dei modelli REDDITI.
- Non devono essere riportati nel presente punto i crediti d'imposta utilizzati mediante il modello di pagamento F24.
- Nel **punto 7** va indicato l'importo risultante dalla colonna "Importi a debito versati" del modello di pagamento F24, indipendentemente dall'effettuazione di compensazioni esterne.  
Tale importo è comprensivo degli eventuali interessi indicati al punto 8.

## QUADRO ST: accorpamento codici tributo

- Qualora il sostituto di imposta abbia utilizzato per un unico pagamento i codici tributo che sono stati oggetto di accorpamento con la risoluzione n. 13/2016, nel quadro ST dovrà essere compilato un unico rigo ed indicare nel punto 10 le note corrispondenti alla tipologia di versamento.
- Ad esempio qualora il 16 febbraio 2017 il sostituto abbia effettuato in F24 un unico pagamento utilizzando il codice tributo 1001 ed indicando il periodo 12/2016, con riferimento sia a ritenute di competenza 2016 operate su stipendi erogati entro il 12 gennaio 2017 che a ritenute su conguaglio di fine anno effettuato a gennaio 2017, deve compilare un unico rigo in ST avendo cura di inserire nel punto 10 le note B e D.

## QUADRO ST: operazioni straordinarie

- Particolari modalità di esposizione sono previste per le operazioni straordinarie e per le successioni, ad es. nell'ipotesi di fusione per incorporazione.
- Infatti se per talune mensilità le ritenute sono state operate dalla società incorporata ma il versamento è stato eseguito dalla società incorporante, quest'ultima provvederà a presentare anche il prospetto ST intestato alla prima società, compilando esclusivamente i punti 1, 2 e 11 ed indicando il codice "K" nel punto 10.
- Nel prospetto ST intestato alla società incorporante, invece, è necessario compilare ogni punto secondo le ordinarie modalità ad eccezione del punto 2 che non deve essere compilato, avendo cura di indicare il codice "L" al punto 10.
- In questo caso il punto 7 corrisponderà all'importo indicato al punto 2 del prospetto ST intestato alla società incorporata.
- Tali modalità di indicazione dei dati dovranno essere seguite anche qualora la società estinta abbia effettuato trattenute a titolo di addizionali regionali all'IRPEF ma il relativo versamento è stato eseguito dalla società risultante dall'operazione straordinaria. In questo caso, nel prospetto ST (seconda sezione) intestato alla società estinta andranno compilati i punti 1, 2, 11 e 13.

## QUADRO SV

Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è attribuito direttamente ai comuni di riferimento.

Relativamente ai versamenti da effettuare nella delega di pagamento Mod. F24 devono essere compilati tanti rigi quanti sono i comuni interessati al versamento dell'addizionale comunale.

L'esposizione dei dati di versamento nel presente prospetto deve essere, invece, effettuata in **forma aggregata**.

Il criterio da utilizzare per effettuare tale aggregazione è quello di prendere come riferimento la **data di versamento**. Pertanto, tutte le addizionali comunali versate nella stessa data devono essere riepilogate in un unico rigo ancorché riferibile a diversi comuni.

## QUADRO SV

Nelle ipotesi in cui ci sia:

- difformità relativamente al periodo di riferimento e ai codici tributo,
- presenza di versamenti per ravvedimento,
- versamenti codificati con diverse note (punto 10),

nel prospetto SV vanno compilati più righe per l'indicazione dei versamenti relativi alle addizionali comunali anche se effettuati nella stessa data.



## QUADRO SX: riepilogo delle compensazioni

- **Il quadro non deve essere compilato dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo qualora non utilizzano i modelli di pagamento F24 e F24EP per i versamenti delle ritenute.**
- **In questo quadro devono essere riportati i dati riepilogativi:**
  - del credito 2015 derivante dalla precedente dichiarazione – Mod. 770/2016 e del suo utilizzo in compensazione esterna, tramite Mod. F24, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997 entro la data di presentazione di questa dichiarazione;
  - dei crediti sorti nel corso del periodo d'imposta 2016 e del loro utilizzo in compensazione esterna tramite F24 ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997, come previsto dal comma 1, art. 15 del D.Lgs. n. 175 del 2014, tenuto conto degli eventuali crediti risultanti dal quadro DI.

## QUADRO SX

Nel **rigo SX1, colonna 1**, deve essere indicato l'importo complessivo dei crediti di ritenute restituiti ai dipendenti a seguito di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno da utilizzare in compensazione mediante modello F24 /F24EP(cod. trib. 1627, 155E)

Si precisa che in tale punto deve essere compreso anche

- l'importo rimborsato al dipendente a seguito di conguaglio di fine anno effettuato nei mesi di gennaio o febbraio
- l'importo complessivo dei crediti di addizionali regionali all'IRPEF restituiti ai dipendenti a seguito di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno da utilizzare in compensazione mediante modello F24/F24EP (cod. trib. 1669, 160E)
- l'importo complessivo dei crediti di addizionali comunali all'IRPEF restituiti ai dipendenti a seguito di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno da utilizzare in compensazione mediante modello F24 (cod. trib. 1671, 161E)

## QUADRO SX

- Nel rigo SX1, **colonna 2**, deve essere indicato l'importo del credito derivante da conguaglio di assistenza fiscale da utilizzare in compensazione mediante modello F24 (cod. trib. 1631, 3796, 3797, 150E, 153E, 154E).
- Nel rigo SX1, **colonna 3**, deve essere indicato l'ammontare complessivo dei versamenti in eccesso risultante dai quadri ST e SV non utilizzato in compensazione ovvero già utilizzato mediante modello F24 (cod. trib. 1627, 1628, 1629, 1669, 1671, 155E, 156E, 157E, 160E, 161E)

## QUADRO SX

Confluiscono in SX1 (e poi in SX4) i crediti per famiglie numerose e per canoni di locazione che fino al 2015 erano gestiti su righe separati

■ Nel rigo SX1 **colonna 6** deve essere indicato il credito riconosciuto per famiglie numerose di cui all'art. 12, comma 3 del TUIR relativo all'anno di imposta 2016 da utilizzare in compensazione mediante modello F24 (cod. trib. 1632, 162E).

Si precisa che tale ammontare deve essere indicato al netto di quanto eventualmente recuperato in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio

■ Nel rigo SX1 **colonna 7** deve essere indicato il credito per canoni di locazione di cui all'art. 16, comma 1-sexies del TUIR relativo all'anno di imposta 2016 da utilizzare in compensazione mediante modello F24 (cod. trib. 1633, 163E).

Si precisa che tale ammontare deve essere indicato al netto di quanto eventualmente recuperato in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio

## QUADRO SX

### **Detassazione produttività nel settore privato**

■ Nel rigo SX1 **colonna 8** deve essere indicato l'importo del credito d'imposta sostitutiva generatosi a seguito di effettuazione di operazione di conguaglio su somme di cui all'art.1 commi 182-190 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, assoggettate precedentemente ad imposta sostitutiva e successivamente a tassazione ordinaria da utilizzare in compensazione mediante modello F24 (cod. trib. 1627).

## QUADRO SX RIGO 4

- nella **colonna 3**, deve essere riportata la somma delle colonne 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 9 del rigo SX1;
  - nella **colonna 4** deve essere riportato l'ammontare del credito indicato nella precedente colonna 2 (credito da anno precedente), utilizzato in compensazione con modello F24, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro la data di presentazione di questa dichiarazione;  
deve essere inoltre indicato l'ammontare del credito indicato nella precedente colonna 3 utilizzato in compensazione con modello F24.
- Il credito utilizzato in compensazione deve essere esposto al netto degli eventuali riversamenti

## QUADRO SX RIGO 4

Nella **colonna 5** deve essere indicato il maggior credito risultante dalla somma della colonna 5 del Quadro DI, ossia ■ il maggior credito che emerge dalla dichiarazione integrativa a favore presentata nel 2016 , ai sensi dell'articolo 2 comma 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica n.322 del 22 luglio 1998, come modificato dall'articolo 5 del decreto legge n. 193 del 2016, convertito, dalla legge n. 225 del 1° dicembre 2016.

In questa casella vanno indicati tutti i maggior crediti individuati con le note Note A, B, C, D, E ed F della colonna 2 del Quadro DI

## QUADRO SX RIGO 4

Nella **colonna 6** va indicato il credito, pari all'importo di colonna 2 più colonna 3 meno colonna 4 più colonna 5, che si intende utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241 del 1997, avvalendosi del Mod. F24;

Nella **colonna 7** va indicato l'importo di colonna 2 più colonna 3 meno colonna 4 più colonna 5, chiesto a rimborso.

**Si ricorda che, l'articolo 1, comma 574, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), subordina l'utilizzo in compensazione dei crediti per importi superiori a 15.000 euro annui alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione da cui il credito emerge. In alternativa all'apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall'organo incaricato ad effettuare il controllo contabile.**



## QUADRO SX RIGO 37

Nel **rigo SX37** devono essere forniti i dati relativi al credito d'imposta derivante dal versamento negli anni 1997 e 1998, con le modalità previste dall'articolo 3, commi 211, 212 e 213 della legge n. 662 del 23/12/1996, dell'anticipo delle imposte da trattenere ai lavoratori dipendenti all'atto della corresponsione dei trattamenti di fine rapporto.

In particolare indicare:

- nella **colonna 1**, l'importo del credito residuo rivalutato utilizzabile alla data del 1 gennaio 2016 (credito risultante dal rigo SX37 col. 6 della precedente dichiarazione aumentato della rivalutazione);
- nella **colonna 2**, l'importo del credito acquisito per effetto di operazioni straordinarie verificatesi nel corso del 2016 che non comportino estinzione del sostituto d'imposta (es. cessione di azienda);
- nella **colonna 3**, l'importo del credito ceduto per effetto di operazioni straordinarie verificatesi nel corso del 2016 che non comportino estinzione del sostituto d'imposta (es. cessione di azienda);
- nella **colonna 4**, l'ammontare del credito indicato nelle precedenti colonne 1 e 2 utilizzato nel mod. F24 (codice tributo 1250) dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 a compensazione delle ritenute operate nell'anno sul TFR a qualunque titolo erogato o della imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR come previsto dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 29 del 20/03/2001;
- nella **colonna 6**, l'importo del credito residuo risultante alla data del 31 dicembre 2016 dalla seguente operazione:  $\text{colonna 1} + \text{colonna 2} - \text{colonna 3} - \text{colonna 4} - \text{colonna 5}$

## QUADRO SX BONUS RENZI

Il rigo **SX47** è riservato ai sostituti d'imposta che hanno riconosciuto nel corso del 2016 il credito bonus Irpef.

In particolare indicare:

- nella **colonna 1**, il credito residuo dell'anno precedente;
- nella **colonna 2**, l'ammontare del credito bonus Irpef riconosciuto dal sostituto d'imposta nell'anno 2016. Si precisa che tale ammontare deve essere indicato al lordo di quanto eventualmente recuperato;
- nella **colonna 3**, l'ammontare del credito bonus Irpef riconosciuto e successivamente recuperato dal sostituto d'imposta in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio, da esporre anche nella prima sezione del Quadro ST. Si precisa che detto credito recuperato non è quello utilizzato in compensazione bensì quello recuperato dal sostituto in quanto non spettante e può riferirsi anche a crediti bonus Irpef riconosciuti da precedenti sostituti d'imposta;
- nella **colonna 4** l'ammontare del credito bonus IRPEF utilizzato nel modello di pagamento F24 (cod. trib.1655 e 165E) fino al 16 marzo 2017;
- nella **colonna 5** il credito bonus Irpef che residua e che può essere utilizzato l'anno successivo, compreso dell'eventuale importo dichiarato in quadro DI con Nota M.

## QUADRO SY PIGNORAMENTI CONIUGE

■ Nella ipotesi di pignoramento presso terzi dell'assegno periodico di mantenimento del coniuge qualora il terzo erogatore conosca la natura delle somme erogate (ad esempio in quanto datore di lavoro del coniuge obbligato), quest'ultimo applicherà le ordinarie ritenute previste per tale tipologia di reddito. In tal caso non dovrà essere riportato nel presente prospetto alcun importo in quanto tutti i dati riferiti alla suddetta tassazione sono indicati all'interno della comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati intestati al coniuge nella quale si dovrà riportare nel campo 8 della parte A il codice Z2.

## QUADRO SY PIGNORAMENTI

La sezione deve essere compilata nell'ipotesi in cui il creditore pignoratizio sia una persona giuridica.

In particolare nei righi da SY7 a SY11 indicare:

- nel **punto 1** il codice fiscale del debitore principale;
- nel **punto 2** il codice fiscale del creditore pignoratizio;
- nel **punto 3** le somme erogate.

## QUADRO SY : percipienti esteri

- La sezione IV è riservata ai percipienti esteri privi di codice fiscale ai quali il sostituto d'imposta abbia erogato somme relative a redditi di lavoro autonomo.
- Per ciascun percipiente devono essere riportati i dati anagrafici, la residenza estera e i dati fiscali.
- Per la compilazione dei dati fiscali, le istruzioni rimandano alle istruzioni presenti nella Certificazione Unica 2017 al capitolo 7 relativo alle istruzioni per il sostituto d'imposta per la compilazione dei dati fiscali, previdenziali e assistenziali relativi alle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
- Rimane la perplessità relativa agli occasionali

## QUADRO DI: dichiarazioni integrative

- Il quadro è compilato dai soggetti che hanno presentato nel 2016 una o più dichiarazioni integrative, ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n.322 del 22 luglio 1998, oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativo al periodo d'imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa (ad esempio dichiarazione integrativa 770/2013 relativa al 2012 presentata nel 2016).
- L'eventuale maggior credito risultante dalle dichiarazioni oggetto di integrazione a favore presentate oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo (ai sensi dell'articolo 5 del decreto n. 193 del 2016), può essere utilizzato in compensazione, ai sensi del , per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
- Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.